



Sentenza n. 11/2025/DELC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Marco SMIROLDO	Consigliere
Filippo IZZO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere relatore
Vanessa PINTO	Consigliere
Daniela ALBERGHINI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **859/SR/DELC** del registro di segreteria
proposto da Regione Campania, in persona del
Presidente della Giunta regionale, On. Vincenzo De Luca, legale
rappresentante *pro tempore*, avente sede in Napoli alla
via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639, rappresentata e difesa
dall'avv. Fabrizio Niceforo (C.F. NCFFRZ67H03F839L),
(PEC: fabrizio.niceforo@pec.regione.campania.it)

avverso

la Decisione n. 250 in data 30.12.2024 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania emessa all’esito della Camera di Consiglio del 29.11.2024 e comunicata in data 30.12.2024 nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il ricorso;

VISTI i decreti presidenziali di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

VISTO il decreto Presidenziale n. 23 del 26.3.2025 di fissazione dell'odierna udienza per la discussione dei giudizi;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025, con l’assistenza del segretario di udienza, dott. Federico Cecconi, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l’avv. Rosaria Saturno, in sostituzione, per delega, dell’avv. Fabrizio Niceforo, per la Regione Campania e il vice Procuratore generale Antongiulio Martina, in rappresentanza della Procura generale.

Rilevato in

FATTO

1. Con ricorso promosso ai sensi dell’art 123 c.g.c. e ritualmente notificato in data 29 gennaio 2025 la Regione Campania ha impugnato la Decisione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania n. 250 in data 30 dicembre 2024, comunicata in pari data, emessa all’esito della Camera di consiglio del 29 novembre 2024, nel

giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023.

Con la richiamata Decisione, la Sezione regionale di controllo per la Campania:

- ha parificato il rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2023, ad eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto dell'accertata sottostima di € 16.417.622,55 con conseguente rideterminazione in aumento di € 16.417.622,55 della "Riga B" (poste accantonate) del risultato di amministrazione al 31.12.2023 con effetto sul saldo finale di "Riga E";

- ha sospeso il giudizio di parificazione sui seguenti tre capitoli di spesa:

- capitolo n. U07020 sul quale sono imputate le spese per il finanziamento a valere sulle risorse del perimetro sanitario, ammontanti nel 2023 ad € 58.056.710, in relazione al quale ha sollevato, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della l.r. n. 10 del 1998 e disposizioni correlate, con separato provvedimento (ordinanza della SRC Campania n. 103/2025/PARI del 03.03.2025 iscritta al n. 53 reg. ord. - atti di promovimento- della Corte costituzionale e pubblicata nella G.U. n. 14 del 02.04.2025);

- capitolo n. U00008, limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, ammontante nel 2023 ad € 813.688,612, in relazione al quale

ha sollevato, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l.r. 27/01/2012, n. 1 nel testo risultante dalle modifiche apportate con la l.r. n. 2 del 4 marzo 2021 e disposizioni correlate, con separato provvedimento (ord. della SRC Campania n. 101/2025/PARI del 03.03.2025, iscritta al n. 51 reg. ord. -atti di promovimento- della Corte Costituzionale- e pubblicata nella G.U. n. 13 del 26.03.2025);

- capitoli U00058 e U00008, limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale ammontanti per il 2023 ad € 739.996,2 per la Giunta ed € 1.217.604,67 per il Consiglio, in relazione ai quali ha sollevato, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della l.r. 26 luglio 2002, n. 15, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 44, co. 6 della l.r. 30 gennaio 2008, n. 1 e successivamente dall'art. 1, co. 77 della l.r. 21 gennaio 2010 n. 1, con separato provvedimento (ord. della SRC Campania n. 102/2025/PARI del 03.03.2025 iscritta al n. 52 reg. ord.).

Con la gravata decisione è stata, per l'effetto, sospesa *“la decisione definitiva sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Campania nelle sue componenti del Conto del bilancio, Conto economico e dello stato patrimoniale”* ed è stata approvata la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, co. 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in

l. 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

2. Con il ricorso in esame la Regione Campania si duole e chiede *“l’annullamento e/o la riforma in parte qua”*, ritenendole *“erronee ed in contrasto con la legge”*:

- della Relazione approvata con la predetta Decisione, nella parte quarta relativa alle spese per il personale e, più specificamente, in alcuni punti relativi al personale del Consiglio regionale della Campania nonché della Decisione medesima nella parte in cui recepisce la stessa;

- nelle parti e nei capi in cui si statuisce che l’autorizzazione alla spesa dei 5.9 M€ di cui al comma 9 dell’art. 65 della l.r. 29.6.2021 n. 5 sia da ritenersi riferita all’intero triennio 2021-2023 e non a ciascuna annualità del triennio;

- nelle parti e nei capi in cui si nega la possibilità di recuperare, attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, gli importi erogati in forza di normativa ritenuta incostituzionale, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014.

La ricorrente rileva, in premessa, che la Relazione approvata con la Decisione n. 250 del 30 dicembre 2024, nella parte quarta relativa alle spese per il personale e, più specificamente, in alcuni punti relativi al personale del Consiglio regionale della Campania nonché la Decisione medesima, nella parte in cui recepisce la stessa, risultano

erronee e in contrasto con la legge, nelle parti e nei capi in cui statuiscono che l'autorizzazione alla spesa dei 5.9 M€ di cui al comma 9 dell'art. 65 della l.r. 29.6.2021 n. 5 sia da ritenersi riferita all'intero triennio 2021-2023 e non a ciascuna annualità del triennio nonché nelle parti e nei capi in cui negano la possibilità di recuperare attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali gli importi erogati in forza di normativa ritenuta incostituzionale, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014.

A fondamento dell'impugnazione proposta, deduce due motivi di lagnanza.

3. Con un primo motivo di ricorso la Regione Campania lamenta *“Violazione ed erronea interpretazione del comma 9 dell'art. 65 della legge regionale 29.6.2021 n. 5”*.

La ricorrente dà preliminarmente atto della pendenza della questione di costituzionalità dell'art. 23 della l.r. n. 1 del 27 gennaio 2012, nel testo risultante dalle modifiche apportate con la l.r. n. 2 del 4 marzo 2021 e disposizioni correlate, sollevata, come accennato dalla stessa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, con separata ordinanza n. 101/2025/PARI del 3 marzo 2025, con conseguente sospensione del giudizio nei limiti sopra indicati.

Nella ricostruzione del quadro normativo la ricorrente rileva che con l'art. 3 della l.r. n. 2 del 4 marzo 2021 sono stati modificati i commi 12-bis e ss. dell'art. 23 della l.r. 27/01/2012, n. 1, stabilendo

quanto segue:

“12-bis. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

12-quater. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell’ammontare dell’emolumento e le modalità di erogazione. L’emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL”.

Nel reputare non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità della citata disposizione, in relazione ad una pluralità di profili, la Sezione regionale di controllo, con la richiamata ordinanza, ha evidenziato, tra l'altro, che il legislatore regionale, pur non avendo ipotizzato un trattamento accessorio analogo a quello già oggetto di precedente censura costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 146/2019), ne avrebbe normato uno simile, sotto forma di unico emolumento mensile, al di fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale e contratti collettivi nazionali di comparto) ponendolo a carico del bilancio e non del fondo salario accessorio.

A tal riguardo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 245/2012, ha ritenuto di evidenziare che *“il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti”*.

Le modalità di corresponsione e la quantificazione di detto emolumento sono state definite con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 22 e 23 del 29/4/2021, con richiamo agli istituti disciplinati dai contratti collettivi decentrati integrativi per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania (CCDI approvato con Delibera UdP n. 158 del 28/12/2018 e s.m.i.).

Con l'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità la Sezione regionale di controllo ha evidenziato, tra l'altro, che

“Il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia “ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”.

E ciò prima che il legislatore statale intervenisse con l’art. 3 del d.l. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla l. n. 74/2023), che ha autorizzato le Regioni ad applicare i principi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 anche per la parte relativa alla determinazione del trattamento economico, secondo le statuizioni della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 185/2024).

La ricorrente Regione, ancorché in ordine alla disciplina dell’emolumento di cui trattasi penda la evidenziata questione di costituzionalità, rileva che *“in disparte le questioni in ordine alla costituzionalità della previsione normativa, che saranno oggetto del relativo giudizio”*, può essere sin d’ora censurata, *in parte qua*, la relazione e la decisione di parificazione, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l’importo massimo di € 5.900.000,00 di cui al comma 9 dell’art. 65 della l.r. n. 5/2021, per il quale era normativamente autorizzata la spesa, dovesse essere riferito al complessivo del triennio 2021-2023 e non alla quota annua massima in relazione a detto triennio.

La copertura, per l’esercizio 2023, della spesa in questione sarebbe stata assicurata dal testo originario dell’art. 65, co. 9, della

l.r. 29 giugno 2021, n. 5, che recitava “All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 12 bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012- 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e successive modifiche, si provvede, a decorrere dall’annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023”.

Rileva, altresì, che la Sezione regionale di controllo, a pag. n. 23 della Deliberazione impugnata, ha affermato che “per finanziare il predetto specifico trattamento accessorio, la Regione, con la L.R. n. 5/2021, art. 65 comma 9, ha autorizzato a decorrere dal 2021, un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023. Tuttavia, nonostante la norma abbia autorizzato la spesa nel triennio 2021 -2023 fissando un tetto massimo, l’importo effettivamente corrisposto nel periodo considerato, ha superato di gran lunga la soglia autorizzata, ammontando ad euro 7.492.565,56”.

Secondo la ricorrente tale statuizione deriverebbe da un’interpretazione errata della suddetta previsione normativa, che non terrebbe conto della ratio della stessa.

In ragione di detta autorizzazione massima di € 5.900.00,00, la Regione ha affermato che “che nel bilancio gestionale nel Consiglio regionale dell’esercizio finanziario 2023 hanno trovato evidenza stanziamenti complessivamente pari ad euro 5.864.004,65. Il totale complessivo degli impegni di spesa assunti, a fronte degli stanziamenti, è risultato pari a euro 5.340.371,01” (cfr. nota prot. n. 16257 del

30/8/2024, pag. 3; prot. n. 17664 del 18/9/2024, pag. 2 e prot. n. 21601 del 19/11/2024, pag. 8).

La Regione avrebbe, a più riprese, specificato che detta autorizzazione di spesa, fino ad un massimo di € 5.900.000,00, è annuale ed è calibrata per sostenere sia il salario accessorio che il rimborso del trattamento economico fondamentale, ai sensi dell'art. 70, co. 12, del d.lgs. n. 165/2001.

A riprova della valenza annua dell'importo già in tal senso previsto nel testo originario del comma 9 dell'art. 65 della l.r. n. 5/2021, ha rimarcato che detto importo massimo di € 5.900.000,00, corrisponderebbe alla spesa annua ammissibile ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 per il personale a tempo determinato in posizione di comando, quale quello assegnato agli Uffici di collaborazione.

L'annualità dello stanziamento spiegherebbe anche perché la sommatoria dei valori esposti nelle tabelle intestate alla spesa del personale comandato e di ruolo impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e, come richiesto, riferiti agli emolumenti accessori erogati per gli anni 2021, 2022 e 2023, non trovi concordanza con quanto indicato come importo dell'autorizzazione massima annuale prevista dalla legge regionale per il triennio 2021/2023 e con il livello degli impegni assunti.

La ricorrente ha altresì osservato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Regione, tenutasi in data 10 ottobre 2024 presso la Sezione regionale di controllo il magistrato istruttore avrebbe

evidenziato che il tenore letterale dell'art. 65, co. 9, della l.r. n. 5/2021 volto *"All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12 bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1"* parametrata detta autorizzazione di spesa, esclusivamente, al trattamento accessorio per il triennio 2021- 2023 e non anche al trattamento fondamentale di cui all'art. 70, co. 12, del d.lgs. n. 165/2001.

In risposta, il Consiglio regionale ha chiarito che *"in ordine a quanto emerso sull'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. n. 5/2021, risulta essere riferita unicamente al finanziamento annuale degli emolumenti unici omnicomprensivi"* e che *"la concreta fase attuativa, benché non rispondente al dato letterale della previsione normativa, ha determinato un contenimento della spesa annuale complessiva nell'ambito dell'autorizzazione di € 5.900.000,00 in quanto la stessa è stata utilizzata per sostenere l'onere sia dell'emolumento unico omnicomprensivo, sia del rimborso del trattamento economico fondamentale per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione"*, che comunque costituisce onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Ad ulteriore conforto della propria prospettazione la Regione deduce che già con l.r. n. 24/2023 la disposizione era stata emendata con la finalità e l'effetto di rendere strutturale il finanziamento così disposto per il pagamento degli emolumenti del personale degli uffici di diretta collaborazione, confermando la natura continuativa della spesa e il limite massimo annuale autorizzato di 5,9 MLN €, con decorrenza dall'annualità 2021. Infatti, l'art. 34 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 24 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di*

previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024", avrebbe reso strutturale la copertura finanziaria alle spese in questione disponendo la soppressione delle parole *"per il triennio 2021 - 2023"* nel richiamato art. 65, co. 9, della l.r. 29 giugno 2021, n. 51.

La volontà del legislatore regionale si evincerebbe ulteriormente dal fatto che, nel bilancio finanziario per il triennio 2023/2025, approvato dall'Aula nella seduta del 22/12/2022, gli stanziamenti previsionali per le spese di cui si tratta, complessivamente contenuti nel tetto di 5,9 MLN €, resterebbero coerenti con le risultanze analitiche del conto consuntivo del bilancio.

Nel merito, la Sezione regionale di controllo non avrebbe comunque ritenuto superati i rilievi formulati, pervenendo alla conclusione che l'autorizzazione alla spesa dei 5,9 MLN € sia da ritenersi riferita all'intero triennio 2021-2023.

Secondo la Regione ricorrente, tale affermazione, a prescindere dall'esito del giudizio costituzionale che la Corte dei conti ha avviato per la verifica della legittimità delle norme regionali, sarebbe immediatamente lesiva degli interessi del Consiglio regionale, nella misura in cui ritiene concretizzato uno sforamento del limite massimo di spesa autorizzato dalla norma.

4. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Campania lamenta la *"Violazione art. 1 comma 226 della legge 28.12.2015 n. 208 art. 4 comma 1 d.l. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014"*.

La ricorrente censura, altresì, la Relazione approvata con la Delibera

impugnata nella parte in cui nega, sostanzialmente, la possibilità di compensare gli importi corrisposti in forza delle normative ritenute incostituzionali mediante le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, ai sensi degli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014.

Al riguardo, la ricorrente Regione rappresenta che ancor prima che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185/2024, pronunciasse l'incostituzionalità di alcune norme della Regione Toscana a seguito dell'atto di promovimento di cui all'ordinanza n. 77/2024 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, per aver previsto un emolumento specifico per il personale di supporto agli organi politici, al fine di rimuovere eventuali profili di criticità relativamente alle modalità di finanziamento delle spese per il personale degli uffici di diretta collaborazione per gli anni 2021 e 2022 - emerse nel corso delle interlocuzioni per il giudizio di parificazione - il Consiglio regionale avrebbe manifestato a più riprese l'intenzione di collocarsi prudenzialmente nell'ambito di applicazione dell'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68, che ha stabilito espressamente l'obbligo, a carico delle regioni e degli enti locali, di recuperare integralmente le somme indebitamente erogate al personale dipendente a seguito del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si

è verificato il superamento di tali vincoli.

La ricorrente ha altresì rimarcato che, successivamente, l'art. 1, co. 226, della l. n. 208/2015 ha assegnato alle regioni e agli enti locali, che abbiano conseguito gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 del sopra citato art. 4 con *“l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228”*.

A supporto della ritenuta realizzabilità dei rappresentati propositi, è stata richiamata la deliberazione 215/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione di controllo Toscana con la quale, in considerazione della finalità perseguita dall'art. 1, co. 226 della richiamata l. n. 208/2015, sarebbe stato affermato che la possibilità di compensare le somme indebitamente erogate ai dipendenti con risparmi di spesa riferiti alle mancate assunzioni possa estendersi anche all'attuale sistema assunzionale, in quanto ciò che rileva sarebbero i risparmi reali e concreti che vengono realizzati con la rinuncia ad assumere da parte dell'Ente, anche all'interno del sistema della *“sostenibilità finanziaria”*, tuttora vigente.

A conforto della tesi attorea è stata, altresì, richiamata la deliberazione n. 82/2017/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Liguria, laddove ha affermato che *“Il Legislatore, in virtù del combinato disposto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014 e dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, ha introdotto la possibilità di recuperare le somme in*

eccesso erogate sui fondi contrattuali integrativi mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti non solo dalla rinuncia, ma anche dal "differimento" delle capacità assunzionali legittimamente concesse dalla legge (comma 228)".

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l'art. 1, co. 226, della l. n. 208/2015, nel rispetto dei risparmi *"effettivamente"* conseguiti, permetterebbe di utilizzare le risorse destinate alle assunzioni di personale di cui al comma 228 - le quali, per loro natura, implicano l'impegno del bilancio dell'ente per un arco pluriennale indeterminato - ai fini del recupero di somme indebitamente erogate alla contrattazione collettiva integrativa, relative ad un periodo di riferimento ben determinato. Il fine, dunque, sarebbe quello di consentire il recupero delle suddette risorse finanziarie, nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, mediante l'utilizzo, totale o parziale, del *budget* annuale di spesa destinato alle assunzioni.

Una volta completato il recupero delle somme erogate indebitamente, la capacità di spesa assunzionale si espanderebbe nuovamente, nei limiti individuati dalla normativa applicata.

Sulla base di detta posizione, la ricorrente evidenzia che gli uffici della Regione Campania avrebbero effettuato le verifiche circa i risparmi di spesa idonei a compensare gli eventuali recuperi per superare le perplessità manifestate dalla Sezione regionale di controllo.

Sulla richiamata manifestazione dell'intento di collocarsi prudenzialmente nell'ambito di applicazione dell'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014,

n. 68, la Sezione regionale di controllo ha evidenziato le ragioni di dubbia praticabilità delle iniziative proposte, riferendo che le richiamate disposizioni, di cui all'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68 e art. 1, co. 226 e ss., della l. 28 dicembre 2015, n. 208, letteralmente, prevedono che il recupero a valere sui fondi del salario accessorio possa essere attivato in caso di mancato rispetto dei *“vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa”*; fattispecie ritenuta non applicabile al caso del Consiglio, in quanto le risorse non sono confluite del fondo salario accessorio.

La ricorrente Regione ribadisce che, fermo restando il tenore letterale delle richiamate disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68, così come integrata dall'arti. 1, co. 226, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, nella sostanza, si tratterebbe di recuperare, attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali di periodo, spese per trattamento economico accessorio eccedenti quelle erogabili in base ad un corretto dimensionamento dello specifico fondo per il salario accessorio e, comunque, al di fuori dei *“vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa”*.

Dette risorse per l'emolumento unico comprensivo destinato al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione non avrebbero potuto trovare, come non hanno trovato, legittima imputazione integrativa al fondo salario accessorio perché non eleggibili alla relativa alimentazione, in base alle regole ed ai limiti

vigenti per l'integrazione del fondo stesso; tuttavia se, all'epoca, erroneamente, l'Ente avesse assunto la decisione (finanche se consapevolmente) di portare il finanziamento del suddetto emolumento unico destinato al personale degli uffici di diretta collaborazione all'interno del fondo per il salario accessorio, incrementandolo in violazione della disciplina del suo funzionamento, oggi sarebbe intervenuto l'obbligo di porre rimedio agli effetti della corrispondente e, ritenuta, indebita espansione della spesa del personale attraverso il recupero delle maggiori somme non correttamente imputate allo stesso fondo, in applicazione delle previsioni (correttive) di cui all'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68.

In ordine alla capienza delle economie realizzate e realizzabili sulla dimensione finanziaria delle capacità assunzionali annualmente utilizzabile dal Consiglio regionale sarebbe stato, altresì, ipotizzato un percorso di accompagnamento della Giunta regionale attraverso un utilizzo del meccanismo di ripartizione tra la stessa Giunta e il Consiglio della capacità assunzionale cumulativamente determinata su base annua, orientato a lasciare maggiori spazi finanziari nella disponibilità di quest'ultimo.

Sul punto la Sezione regionale di controllo (pagg. nn. 523 e ss. della Relazione approvata con la Decisione impugnata) ha evidenziato che *“...fermo restando i dubbi prospettati sulla legittimità della norma regionale n. 2 del 4 marzo 2021, l'importo di recupero ipotizzato pari ad euro 2.147.085,53 non risulta comunque capiente rispetto a quanto erogato e*

riferito ad annualità pregresse, per le quali il mancato utilizzo della capacità assunzionale è una scelta operata dall'Ente e già effettuata. Inoltre, quanto prospettato appare di dubbia praticabilità e non risulta conforme all'art. 4, comma 1 citato, il quale prevede che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse...".

Secondo la Sezione regionale di controllo, emergerebbe dunque che il recupero a valere sui fondi di salario accessorio potrebbe essere attivato in caso di mancato rispetto dei *"vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa"*, fattispecie che non apparirebbe applicabile al caso di specie, in quanto dette risorse non sarebbero confluite nel fondo salario accessorio e, come correttamente affermato nella risposta della Regione, non avrebbero proprio potuto confluirci, in quanto non inseribili *"in base alle regole ed ai limiti vigenti per l'integrazione di risorse a tale Fondo"*.

Difatti, né l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, né l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 prevedono la possibilità di integrare il fondo con risorse aggiuntive che non siano quelle stabilite dalle citate norme contrattuali. È stato rilevato, in merito, che la Conferenza Unificata, nella seduta del 10 maggio 2014, nel documento concernente *"Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014,*

n. 16", ha precisato che l'espressione "*vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*" deve ritenersi riferita ai diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi.

Ancora, nella risposta istruttoria, a conforto della possibilità che la disciplina dei commi 226 e 228 della l. n. 208/2015 e del d.l. n. 16/2014, sia ancora applicabile nell'attuale regime assunzionale di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019, rispetto alla precedente regola del turn over (a cui faceva e fa riferimento il comma 228 della l. n. 208/2015) la Regione ha richiamato la Deliberazione n. 215/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana.

Secondo la ricorrente, le valutazioni della Sezione regionale di controllo campana appaiono in contrasto con le finalità di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014.

Il fatto di non aver inglobato dette spese nel fondo per il salario accessorio, dilatandolo e realizzando un pari effetto di ritenuta, indebita espansione della spesa per il personale al di fuori delle previsioni contrattuali, non consentirebbe, secondo la Sezione regionale di controllo, di porre analogo rimedio. Il risultato sarebbe che due comportamenti ritenuti egualmente imperfetti e dagli effetti equivalenti in termini sostanziali e quantitativi, entrambi determinanti l'erogazione di una spesa per il salario accessorio del personale ritenuta non consentita, in quanto incoerente con la

contrattazione collettiva integrativa, non troverebbero eguale opportunità di rimedio, nell'ambito di una disposizione la cui *ratio* sarebbe quella di imporre alle *“regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

Per tal ragioni la Relazione approvata nella parte e nei capi in cui nega, sostanzialmente, la possibilità di recuperare attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali di periodo, spese per trattamento economico accessorio eccedenti quelle erogabili in base ad un corretto dimensionamento dello specifico fondo per il salario accessorio e comunque al di fuori dei *“vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa”*, si porrebbe in violazione della norma di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014, considerate anche la sostanziale analogia della fattispecie di cui sopra rispetto a quelle disciplinate dal legislatore e le finalità di detta normativa.

La Regione Campania ha, quindi, insistito per l'annullamento e/o la riforma dell'impugnata Decisione n. 250/2024 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania nonché della Relazione con la stessa approvata e di cui quest'ultima costituisce

parte integrante, anche nelle parti e nei capi in cui negano la possibilità di recuperare, attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014, gli importi erogati in forza della l.r. n. 2 del 4 marzo 2021, nell'ipotesi in cui la stessa venisse dichiarata incostituzionale.

5. Con memoria del 13 maggio 2025 la Procura generale ha partitamente e diffusamente argomentato a confutazione dei motivi di gravame chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese del procedimento.

Preliminarmente la Procura generale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di *ius postulandi* del difensore costituito.

Richiamando l'art. 75, terzo comma, c.p.c. e l'art. 18, primo comma, della l.r. 15 maggio 2024, n. 6 la Procura generale reputa che la procura al difensore della Regione possa essere conferita solo dal Presidente della Giunta regionale, in continuità con la disciplina vigente "*ante Statuto*", di cui all'art. 25, terzo comma, della l. n. 62/1953 che già prevedeva che "*il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione...*".

Nella specie, per contro, la procura *ad litem* risulterebbe conferita non dal Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, ma da Fulvio Bonavitacola, "*nella qualità di Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, delegato con D.P.G.R.C. n. 132 del 27 ottobre*

2020 alla firma delle procure e dei mandati alle liti dal Presidente e legale rappresentante p.t. della Regione Campania...".

Rammenta la Procura generale che la figura del Vicepresidente della Giunta è prevista dall'art. 50, secondo comma, dello Statuto che prevede che *"La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente"*, che dovrebbe ritenersi investito delle funzioni vicarie ovvero del potere di sostituire il Presidente in caso di sua assenza e temporaneo impedimento.

Nella specie, nel conferire la procura *ad litem*, il Vicepresidente non avrebbe dedotto l'assenza o l'impedimento del Presidente né potrebbe ritenersi operante la presunzione, nel senso della sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti l'esercizio delle funzioni vicarie, dal momento che il Vicepresidente avrebbe espressamente indicato, quale titolo di legittimazione all'esercizio del potere esercitato, di essere stato *"delegato con D.P.G.R.C. n. 132 del 27 ottobre 2020 alla firma delle procure e dei mandati alle liti dal Presidente e legale rappresentante p.t. della Regione Campania..."*. Sennonché, dovrebbe escludersi che con il suddetto D.P.G.R.C. il Presidente della Giunta regionale potesse conferire al Vicepresidente la delega *"alla firma delle procure e dei mandati alle liti"*, considerato che l'art. 50, quarto comma, dello Statuto nel prevedere che il *"Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie"*, evidentemente escluderebbe che possano essere conferite deleghe di firma non inerenti alle *"funzioni per settori organici di materie"*, conferitegli in qualità di assessore, ovvero, in altri termini, deleghe di firma non inerenti alle funzioni di

assessore al ramo.

I motivi di impugnazione proposti sarebbero, anche sotto altro assorbente profilo, inammissibili e, comunque, infondati nel merito.

Entrambe le ragioni di censura investirebbero, sotto un duplice ordine di profili – quanto al primo, avuto riguardo alla determinazione del tetto massimo della relativa spesa, e al secondo, avuto riguardo alle modalità del relativo recupero nell'ipotesi ne venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale - l'unico emolumento omnicomprensivo, sostitutivo delle voci del trattamento economico accessorio, destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, previsto dall'art. 23 della l.r. 27/01/2012, n. 1, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi con la l.r. n. 2 del 4 marzo 2021, oggetto della questione di legittimità costituzionale, quindi sollevata con ordinanza della SRC Campania n. 101/2025/PARI del 03.03.2025 della Corte costituzionale.

Considerato che, con riferimento alle spese relative al suddetto unico emolumento omnicomprensivo, la Sezione regionale di controllo ha sospeso ogni decisione, in attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità, dovrebbero ritenersi evidentemente inammissibili i dedotti motivi di gravame.

In proposito, osserva la Procura generale che ancorché la questione relativa al superamento dell'autorizzazione massima di spesa di cui all'art. 65, settimo comma, della l.r. 29 giugno 2021, n. 5 sia stata oggetto di esame con la relazione e la decisione di parifica ne faccia un sommario cenno in motivazione, nessuna "*statuizione*" sarebbe

stata, al momento, adottata dalla Sezione regionale di controllo in proposito, considerato che risulta sospeso il giudizio di parificazione con riferimento alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Ogni statuizione al riguardo sarebbe anche prematura, considerato che la stessa rilevanza di ogni questione in ordine al contenimento o meno degli emolumenti accessori erogati ex art. 23, commi 12-*bis* e seguenti, della l.r. n. 1/2012 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 65, settimo comma, della l.r. n. 5/2021, sarebbe ovviamente subordinata all'accertamento in ordine alla legittimità della stessa previsione normativa dei suddetti emolumenti, rimessa al giudice delle leggi: un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo prevede (e cioè dell' art. 23, commi 12-*bis* e seguenti, della l.r. n. 1/2012) comporterebbe l'illegittimità di tutti gli importi erogati a detto titolo, anche quelli che, in ipotesi, fossero contenuti nei limiti dell' autorizzazione di spesa di cui all' art. 65, settimo comma, della l.r. n. 5/2021, comunque lo si interpreti.

Sicché, evidentemente, in capo alla Regione Campania difetterebbe un interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.) a contestare valutazioni operate dalla Sezione regionale di controllo rimaste, allo stato, "*obiter dicta*", siccome non tradottesì in alcuna statuizione e, pertanto, prive di qualsiasi efficacia lesiva.

D'altro canto, dovrebbe recisamente escludersi che la Regione Campania possa vantare un interesse concreto ed attuale ad ottenere

un'interpretazione del dettato normativo da “*spendere*” per l'eventualità la previsione del suddetto unico emolumento onnicomprensivo fosse, in ipotesi, ritenuta costituzionalmente legittima. L'insegnamento della Suprema Corte sarebbe, invero, consolidato ed univoco nel senso che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., andrebbe identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso dovrebbe avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascenderebbe il piano di una mera prospettiva soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza.

Quanto al merito, per la denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse di poter passare al suo esame, la Procura generale ha replicato alle doglianze mosse dalla ricorrente Regione rilevandone l'evidente infondatezza.

Rammenta che l'art. 65, settimo comma della l.r. n. 5 del 29 giugno 2021, nel prevedere nel testo originario, applicabile *ratione temporis* - che “*all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12-bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (...) e successive modifiche, si provvede, a decorrere dall'annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023*” sarebbe, invero, inequivoco nel riferire l'autorizzazione di spesa al triennio, cui deve, pertanto, riferirsi il suddetto importo massimo. La norma non solo

farebbe riferimento al triennio ma specificherebbe, ad eliminare ogni dubbio, *“a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023”*, evidenziando come il triennio costituisca non solo l'estensione temporale dell'autorizzazione di spesa ma individui anche la provvista.

Rileva ancora la Procura generale che lo stesso Consiglio regionale avrebbe riconosciuto il contrasto con il dato normativo chiarendo che *“la concreta fase attuativa, benché non rispondente al dato letterale della previsione normativa”* avrebbe *“determinato un contenimento della spesa annuale complessiva nell'ambito dell'autorizzazione di € 5.900.000,00 in quanto la stessa è stata utilizzata per sostenere l'onere sia dell'emolumento unico onnicomprensivo, sia del rimborso del trattamento economico fondamentale per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione”*.

La circostanza che, in contrasto con il dato letterale della previsione normativa (come riconosce lo stesso Consiglio), in fase attuativa, il limite massimo dell'autorizzazione di spesa sarebbe stato, evidentemente per errore (*“ex iniuria”*), riferito, oltre che allo *“emolumento unico onnicomprensivo”*, anche al *“rimborso del trattamento economico fondamentale”*, non potrebbe certamente valere a modificare i termini dell'autorizzazione di spesa, nel senso di riferirla anziché al triennio a ciascun anno.

Secondo la Procura generale, le considerazioni innanzi esposte, nel senso dell'inammissibilità del primo motivo di gravame varrebbero, parimenti, se non *a fortiori*, con riferimento al secondo motivo di impugnazione dedotto con il ricorso, con il quale la Regione

Campania chiede di annullare e/o riformare l'impugnata Decisione n. 250/2024 nonché la Relazione con la stessa approvata, nella parte in cui *“nega, sostanzialmente, la possibilità di compensare gli importi corrisposti in forza delle normative ritenute incostituzionali mediante le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, ai sensi degli artt. 1 comma 226 della legge 28.12.2015 n. 208 e 4 comma 1 d.l. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014”*, nell'ipotesi in cui la l.r. n. 2 del 4 marzo 2021 venga dichiarata incostituzionale.

Ed invero, non solo il motivo di ricorso non investirebbe alcuna statuizione dell'impugnata decisione di parziale parificazione, che non recherebbe, nel dispositivo, alcuna pronuncia in ordine all'(in)applicabilità delle invocate disposizioni normative, ma della questione oggetto delle doglianze della Regione ricorrente non vi sarebbe alcuna menzione, nemmeno nella parte motiva della decisione di parifica come, del resto, sarebbe ovvio, considerato che le contestate osservazioni sarebbero state formulate dalla Sezione regionale di controllo a fronte di una mera manifestazione di intenti prospettata dagli Uffici del Consiglio regionale nel riscontrare le richieste istruttorie della Sezione e non tradottasi in alcun atto formale.

Sarebbe, quindi, evidente che le osservazioni formulate dalla SRC che esauriscono la propria rilevanza nell'ambito della relazione senza tradursi in statuizioni nella decisione di parifica sono prive di qualsiasi efficacia lesiva degli interessi dell'amministrazione sicché evidentemente, non sono suscettibili di impugnazione.

Nel senso dell'inammissibilità della domanda proposta dalla Regione Campania deporrebbe altresì il rilievo che, come esplicitato nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo, la richiesta di annullamento/riforma delle parti della decisione di parifica e della relazione è stata formulata per l' "*ipotesi in cui la stessa venisse dichiarata incostituzionale*".

In via di subordine, per la denegata ipotesi di esame nel merito, la Procura generale ha formulato ampie osservazioni volte a dimostrare la palese infondatezza della doglianza.

Come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo, il recupero a valere sui fondi di salario accessorio potrebbe essere attivato in caso di mancato rispetto dei "*vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa*" e cioè dei vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi, donde l'inapplicabilità nella fattispecie, non vertendosi in ipotesi di risorse confluite nel fondo salario accessorio. Si appaleserebbe, dunque, evidentemente destituita di fondamento la doglianza della Regione ricorrente che lamenta che "*due comportamenti ritenuti egualmente imperfetti e dagli effetti equivalenti in termini sostanziali e quantitativi non troverebbero eguale opportunità di rimedio nell'ambito di una disposizione*".

Come riconosciuto, infatti, dalla stessa Regione, la *ratio* delle invocate disposizioni sarebbe del tutto distinta non vertendosi in ipotesi di "*risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione*", ma di

“emolumento omnicomprendivo” sostitutivo di *“tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro”*, previsto da una legge regionale in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, oggetto di una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, co. 2, lett. l), 97, primo comma, 119, primo comma, e 81 Cost., ed erogata in favore del suddetto personale, a valere sulla assegnazione di bilancio in favore del Consiglio regionale.

Nel senso dell'inconsistenza degli assunti della Regione Campania, deporrebbe, altresì, l'assorbente rilievo che, in ragione della sua eccezionalità, costituendo deroga alla regola generale che impone il recupero dell'indebito a mezzo dell'azione di ripetizione (*condictio indebiti sine causa*), la disciplina agevolativa del recupero a valere sui fondi di salario accessorio, dettata dalle norme invocate dalla Regione ricorrente, dovrebbe ritenersi, a termini dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.

Anche il meccanismo di ripartizione della capacità assunzionale fra la Giunta ed il Consiglio, da un lato, non sarebbe suscettibile di operare con effetti retroattivi, non potendo essere *“piegato”*, con evidente sviamento delle finalità che vi sono sottese, non in funzione del fabbisogno di personale, ma al fine del *“recupero”*, a mezzo *“compensazione”*, degli importi indebitamente erogati.

La Procura generale ha quindi insistito, nelle conclusioni, per la

declaratoria di inammissibilità e, in via di estremo subordine, di infondatezza del ricorso.

6. All'udienza in data odierna, con l'assistenza del segretario dott. Federico Cecconi, l'avv. Rosaria Saturno, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Niceforo per la parte ricorrente, ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Il vice Procuratore generale Antongiulio Martina per la Procura generale ha richiamato i contenuti della memoria depositata, invocando la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso.

Ritenuto in

DIRITTO

I. In via preliminare, va esaminata l'eccezione proposta dalla Procura generale che, nella memoria depositata in giudizio, ha dedotto la pretesa inammissibilità del ricorso per difetto dello *ius postulandi* del difensore costituito.

L'eccezione è priva di fondamento giuridico.

Ai fini dell'inquadramento normativo deve richiamarsi l'art. 75, co. 3, c.p.c., ai sensi del quale *"le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto"*.

Lo Statuto della Regione Campania, all'art. 47, co. 1, lett. a), prevede che *"il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione"* oltre ad esercitare *"le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi"* (co. 3).

Nella fattispecie il ricorso è stato ritualmente proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, in

qualità di legale rappresentante *pro tempore*, così come risulta legittimamente conferito il mandato difensivo all'avv. Fabrizio Niceforo, appartenente all'Avvocatura regionale.

L'art. 18 della l.r. 15 maggio 2024, n. 6 prevede che l'Avvocatura regionale *"rappresenta e difende la Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, in virtù del mandato conferito nei modi di legge e ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale"*.

Nella fattispecie risulta *per tabulas* che la procura alle liti è stata sottoscritta dal Vicepresidente della Giunta, in forza di delega alla firma espressamente conferita con decreto dello stesso Presidente della Giunta regionale n. 132 del 27 ottobre 2020, recante *"Nomina e ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale"*. Il richiamato decreto, nell'attribuire al Vicepresidente la competenza *"ai rapporti con l'Avvocatura regionale"*, ha conferito al medesimo altresì delega *"alla firma delle procure e dei mandati alle liti agli avvocati incaricati del patrocinio e difesa in giudizio della Regione Campania"*.

Diversamente da quanto affermato dalla Procura generale, la delega di firma risulta, dunque, inerente alla connessa delega ai rapporti con l'Avvocatura regionale, in sintonia con l'art. 50, quarto comma, dello Statuto che prevede che il *"Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie"*.

In disparte tali considerazioni non è, comunque, configurabile un vizio della procura alle liti qualora si sia in presenza, come nel caso in esame, non già delega di funzioni, ma di mera delega di firma che, senza alterare l'ordine delle competenze, attribuisca al delegato il

potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, riferibili all'autorità delegante e non a quella delegata. In tal senso è esplicita la giurisprudenza amministrativa nel rilevare che *“La delegazione si distingue ... in delega di funzioni e delega di firma...la seconda realizza un mero decentramento burocratico, atteso che il delegato agisce come longa manus del delegante, senza esercitare in maniera autonoma e con assunzione di responsabilità e poteri che rientrano nelle competenze amministrative allo stesso riservate”* (Cons. St., sez. I, 24 giugno 2024, n. 814; Cons. Stato, sez. I, n. 561/2024; Cons. St., sez. V, 30 ottobre 2019, n. 7418; Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2015, n. 1573).

Proprio avuto riguardo alla procura speciale alle liti *“sottoscritta dall'Assessore anziché dal Presidente”* è stato affermato che non è tuttavia preclusa la delega dell'esercizio del proprio potere *“ove si tratti di delega non già di funzioni, ma di firma ... rispetto alla quale l'organo delegante mantiene la piena titolarità del proprio potere e conferisce ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio del potere stesso: di conseguenza l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante* (cfr. Corte di cassazione, sez. lavoro - 22/3/2005 n. 6113; 25/5/2000 n. 6882)” (TAR, Lombardia, n. 2070 del 13.5.2010).

Analogamente, il giudice di legittimità ha rilevato che *“ben diverso è, infatti, l'istituto di diritto pubblico della "delegazione amministrativa" di competenze (che, deve essere prevista dalla legge, e prevede, mediante adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative) dalla c.d. "delega di firma" che attua un mero*

decentramento burocratico ..." (Cass. civ., Sez. V., 21 ottobre 2015, n. 22803).

È stata ritenuta provata la legittimazione di un assessore di un ente locale a conferire la procura speciale alle liti ai difensori del comune nell'ipotesi in cui *"l'assessore agli affari legali - che ha sottoscritto la procura speciale alle liti, per la proposizione del ricorso - si è limitato a spendere la delega di firma - che gli era stata conferita dal Sindaco..."* (Cass., 22.3.2005, n. 6113). A più riprese la Corte di cassazione ha chiarito che le questioni concernenti la veste di "sostituto" del legale rappresentante di una persona giuridica ricoperta da chi, indicando tale veste, abbia sottoscritto la procura alle liti, non ne determina l'invalidità, stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'ente (Cass. S.U. 6 ottobre 1975, n. 3165); e ciò senza che, d'altra parte, spieghi rilevanza alcuna, costituendo fatto interno dell'ente medesimo, lo specifico motivo di impedimento o che giustifichi la funzione vicaria, restando, così, l'atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. civ., Sez. lavoro 6 aprile 2010, n. 8220; Cass. n. 24930 del 29 novembre 2007).

In merito al conferimento della procura alle liti da parte di amministratori di enti pubblici, la circostanza che *"il Sindaco abbia delegato un assessore a conferire il mandato alle liti al difensore in relazione ad un giudizio civile, costituisce fatto interno all'Ente, privo di rilevanza*

processuale, lo specifico motivo che giustifica la funzione vicaria dell'assessore; l'atto del sostituto è formalmente legittimo e si sottrae al sindacato di merito dell'autorità giudiziaria ordinaria" (Cass. civ., Sez. II, 21 aprile 2000, n. 5219; Cass., n. 16269 del 19.8.2004).

Ancora avuto riguardo ai diversi profili di validità della procura alle liti è stato precisato che *"in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal Vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco" (Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2022, n. 7348; Cass. civ., sez. V, ord. n. 754 del 19 gennaio 2021; Cass. n. 11962/2016; Cass., I, n. 24930 del 29.11.2007; Cass. n. 23261/2010).*

I rapporti interni tra Presidente della Giunta regionale e suoi assessori, del resto, non si atteggiavano come rapporti di tipo intersoggettivo, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, e dunque non è neppure astrattamente ipotizzabile un *"negozio di procura"* volto al conferimento della rappresentanza processuale tra detti uffici, potendo al più configurarsi, come detto, un rapporto delegatorio avente ad oggetto l'esercizio di specifiche attività ovvero il compimento di singoli atti.

Una volta accertato, come nel caso in esame, che il Vicepresidente della Giunta regionale, delegato ai rapporti con l'Avvocatura

regionale e firmatario della procura al difensore era munito di delega del Presidente, si sottrae, dunque, al sindacato di questo giudice il provvedimento di delega di firma, versato in atti, e l'atto del sostituto formalmente legittimo.

L'eccezione va, quindi, respinta.

II. Ancora in via pregiudiziale, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura generale, relativamente alla rilevata carenza di interesse della Regione Campania alla proposizione del ricorso in epigrafe, in relazione ad entrambi i profili di censura sollevati con i due motivi di gravame, che investono l'emolumento omnicomprensivo, previsto dall'art. 23 della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi con la l.r. n. 2 del 4 marzo 2021, destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, in considerazione della pendenza del giudizio di costituzionalità, relativo alla medesima disposizione, sollevato dalla stessa Sezione regionale di controllo, con separata ordinanza emessa all'esito della Camera di consiglio del 29.11.2024, reputando la questione di costituzionalità della previsione dell'unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondersi agli uffici di diretta collaborazione, non manifestamente infondata e, al contempo, rilevante nel giudizio in esame, in quanto ridondante sul saldo di amministrazione, determinando, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, il venir meno del titolo legittimante la spesa.

Al fine dell'ammissibilità del ricorso in epigrafe occorre accertare, in

via pregiudiziale, la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. *"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*; principio applicabile al presente giudizio in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art 7 c.g.c.

La pacifica giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in merito, che *"l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica"* (ex multis Cass. Sez. II n. 28307/2020, Cass. Sez. VI n. 3991/2020, Cass. Sez. U. n. 12637/2008, Corte dei conti, Sez II appello n. 301/2019, Corte dei conti Sez. III appello n. 546/2017 e n. 350/2021, SS.RR. spec. comp. sent. n. 32/2020).

Con particolare riferimento ai giudizi innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione, è stato altresì chiarito che la valutazione dell'interesse ad agire deve essere puntuale e rigorosa *"proprio, perché, trattandosi di una giurisdizione che investe il bene pubblico bilancio, il cui contenuto, pur regolato dal diritto, è comunque ampiamente discrezionale, si rischia di trasportare in sede giudiziaria conflitti di natura politica, con un inammissibile abuso dello strumento processuale"* (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 32/2020).

In altre parole, perché possa ravvisarsi l'interesse ad agire innanzi a queste Sezioni riunite *"occorre che si lamenti una lesione alla propria*

situazione giuridica soggettiva che deriva dalla esecutività ex lege (produzione di effetti) degli accertamenti della Sezione di controllo, il cui contenuto può diventare “definitivo” (C. cost. sent. n.18/2019, punto 3 cons. in diritto, ma cfr. altresì SS.RR. sent n. 7/2018 e n. 64/2015), costituendo così il presupposto di successivi provvedimenti amministrativi, necessari, obbligatori e vincolati” (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 32/2020).

Come affermato ancora dal giudice di legittimità *“l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza”* (Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2025, n. 3231; Cass., n. 2051/2011).

E' pacifico che requisiti per l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo (Cass. n. 16626 del 2016). Si richiede, quindi, la *“necessaria presenza della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di*

un giudice; la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (ex plurimis, Cass. sez. lav., 19 aprile 2025, n. 10376; Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).

Risulta pacificamente chiarito che le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione dei provvedimenti impugnati svolte "*ad abundantiam*" o costituenti "*obiter dicta*" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. civ., 24 gennaio 2025, n. 1770).

La declinazione dei richiamati principi alla fattispecie in esame conduce al rilievo di insussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere in capo alla Regione Campania, in accoglimento dell'eccezione formalmente proposta dalla Procura generale.

Con riguardo alla disciplina delle spese relative all'unico emolumento omnicomprensivo, la Sezione regionale di controllo, all'esito della camera di consiglio del 29.11.2024, ha formalmente sollevato con

separata ordinanza n. 101/2025/PARI del 3.3.2025 iscritta al n. 51 reg. ord. - atti di promovimento - della Corte costituzionale - questione di illegittimità costituzionale dei commi 12 ter e quater della l.r. 27.1.2012, n. 1, come modificata dalla l.r. n. 2 del 4 marzo 2021, per ritenuta violazione degli artt. 117, co. 2, lett. l), 97, primo comma, 119, primo comma e 81 Cost. e ha, conseguentemente, sospeso la decisione di parifica, per i profili interessati, in attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità, discendendone, con evidenza, l'inammissibilità dei dedotti motivi di gravame, che vertono su questioni che si pongono giuridicamente e logicamente a valle del pronunciamento della Consulta.

La questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione è stata ritenuta non manifestamente infondata e, al contempo, rilevante nel giudizio in esame, in quanto ridondante sul saldo di amministrazione, determinando, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, il venir meno del titolo legittimante la spesa.

Nella separata ordinanza con la quale è stata sollevata la questione di costituzionalità qui rilevante, sono stati richiamati principi recentemente affermati, su casi analoghi, dalla Consulta. Con la sentenza n. 146/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 2, della l.r. n. 20 del 2002 e dell'art. 1, co. 1, della l.r. n. 25/2003, che avevano previsto indennità aggiuntive per il personale assegnato alle dirette dipendenze degli organi politici, per violazione del riparto di competenza di cui all'art. 117, co. 2, lett. l) Cost.

Con la sentenza n. 185 del 26 novembre 2024 la Corte costituzionale ha affermato che la previsione di cui all'art. 3 del d.l. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla l. n. 74/2023), autorizzando le Regioni ad applicare i principi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, non può qualificarsi come norma di interpretazione autentica e, per l'effetto, non ha ritenuto ammissibile l'intervento del legislatore regionale in ambiti sottratti alla propria competenza in materia di ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. 1) con conseguente incostituzionalità delle norme regionali che esorbitino da tale perimetro.

Si appalesa, con evidenza, il difetto di attualità dell'interesse della Regione Campania, anteriormente alla decisione sulle questioni di costituzionalità della stessa previsione normativa che fonda il riconoscimento dell'emolumento omnicomprensivo, ad una pronuncia di queste Sezioni riunite sulla Delibera di parifica e sulla relativa relazione, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l'importo massimo di € 5.900.000,00 di cui al comma 9 dell'art. 65 della l.r. n. 5/2021, debba essere riferito al complessivo del triennio 2021-2023 e non alla quota annua massima in relazione a detto triennio.

Non è revocabile in dubbio che la decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale della stessa previsione, che costituisce titolo legittimante all'erogazione dell'emolumento omnicomprensivo, da destinarsi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è questione presupposta e dirimente rispetto alla questione interpretativa, evidentemente alla prima subordinata, concernente l'ambito applicativo – se riferibile al complessivo triennio

2021-2023, piuttosto che alla sola quota annua - dell'importo di € 5.900.000,00 previsto dal comma 9 dell'art. 65 della stessa l.r. n. 5/2021.

La stessa rilevanza di ogni questione in ordine al contenimento o meno degli emolumenti accessori erogati ex art. 23, commi 12-*bis* e seguenti, della l.r. n. 1/2012, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 65, settimo comma, della l.r. n. 5/2021, è, infatti, chiaramente dipendente dall'accertamento in ordine alla legittimità della stessa previsione normativa dei suddetti emolumenti, rimessa al giudice delle leggi.

È indubbia, quindi, la rilevanza solo ipotetica, allo stato, della questione dedotta con il primo motivo di ricorso che diventerebbe attuale solo nell'ipotesi in cui venisse esclusa, in radice, l'incostituzionalità della norma istitutiva dell'emolumento.

Non sussiste, allo stato, interesse a pronunciarsi in ordine al "*quantum*" e cioè sui limiti entro i quali l'erogazione dell'emolumento accessorio in questione sarebbe legittima, nel momento in cui pende la questione di costituzionalità in ordine all'*an* dell'emolumento, risultando pacifico che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo prevede (art. 23, commi 12-*bis* e seguenti, della l.r. 1/2012) determinerebbe l'illegittimità di tutti gli importi erogati a detto titolo, risultando irrilevante stabilirne i limiti.

Si aggiunga che, come correttamente rilevato dalla Procura generale, nessuna statuizione è stata ancora adottata, risultando sospeso il giudizio di parificazione con riferimento alle spese destinate al

finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, confluite nel capitolo 8 dello stato di previsione della spesa, destinato al finanziamento di tutte le spese di funzionamento del Consiglio regionale.

III. Analogo profilo di inammissibilità è rilevabile con riguardo al secondo motivo di impugnazione dedotto con il ricorso in epigrafe, con il quale la Regione Campania censura la Relazione allegata all'impugnata Decisione n. 250/2024 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania *“nelle parti e nei capi in cui negano la possibilità di recuperare attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 comma 226 della legge 28.12.2015 n. 208 e 4 comma 1 d.l. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014, gli importi erogati in forza della L.R. n. 2 del 4 marzo 2021, nell'ipotesi in cui la stessa venisse dichiarata incostituzionale”*.

La censura sollevata con il secondo motivo di gravame, per stessa ammissione della ricorrente, prospetta una questione che diverrà attuale nella sola ipotesi in cui venisse dichiarata l'incostituzionalità della l.r. n. 2 del 4 marzo 2021, con la conseguenza di far fronte al *“recupero”* degli importi erogati in forza della norma dichiarata incostituzionale.

Nessun profilo di immediata lesività è rinvenibile, sul punto, nella impugnata decisione di parziale parificazione, posto che non vi è statuizione che si pronunci in ordine all'inapplicabilità delle invocate

disposizioni normative, né vi è alcun cenno a tale aspetto nella parte motiva della decisione di parifica che non può venire articolata con motivazioni declinate *secundum eventum litis*, in dipendenza dello sviluppo del giudizio costituzionale ancora pendente.

Si aggiunga che alcun carattere di lesività è ricollegabile, in via autonoma, alla relazione allegata alla decisione di parifica nella quale, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del d.l. n. 174/2012 conv. in l. n. 213/2012 *“la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”*.

Il principio di ricorribilità avverso le decisioni di parifica delle Sezioni regionali di controllo è stato affermato, a partire dalla sentenza n. 39/2014, sul presupposto che tali *“pronunce...possono...ledere le situazioni giuridiche soggettive”*, dovendo garantirsi per tali possibili pregiudizi la tutela dinnanzi al giudice, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 24 Cost.

Va peraltro ribadito quanto pacificamente chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di queste Sezioni riunite in ordine alla netta distinzione della *“decisione di parifica”*, che ha ad oggetto risultati della gestione con effetti direttamente o indirettamente conformativi nei confronti del legislatore regionale, nel senso di ammettere o escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio, dalla *“relazione allegata”*, che ha natura di

referto ed è volta a stimolare “buone pratiche” e processi di autocorrezione.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 34/2024 ha rimarcato le *“innegabili differenze strutturali tra decisione (inquadrabile nell’ambito dei controlli di legittimità-regolarità) e relazione allegata (inquadrabile nei controlli di tipo collaborativo)”* confermando l’esigenza di garantire una generale giustiziabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, limitatamente ai controlli di legittimità-regolarità aventi effetti potenzialmente lesivi sulla sfera giuridica dei destinatari.

Elementi che non risultano minimamente riscontrabili con riguardo alle mere valutazioni, contenute nella relazione, censurate con il secondo motivo di gravame. A ciò si aggiunga che la domanda è stata espressamente formulata in termini ipotetici, ovvero, per la *“ipotesi”* che la summenzionata disposizione legislativa regionale *“venisse dichiarata incostituzionale”* e che, allo stato, la questione di legittimità costituzionale è ancora pendente, sicché le problematiche relative al recupero degli importi erogati sulla base della norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sono non solo future ma anche meramente eventuali, difettando, allo stato, di attualità e concretezza. Il gravame va, conseguentemente, dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale a ricorrere con compensazione delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale

composizione, definitivamente pronunciando, dichiara
l'inammissibilità del ricorso.

Spese compensate.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice
di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 maggio 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Ilaria Annamaria CHESTA

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 29 luglio 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente